

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 847)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1973
(V. Stampato n. 1256)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(Valsecchi)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(Malagodi)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(Taviani)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(Matteotti)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1973*

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, è ulteriormente prorogata al 31

dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c).

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 3.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente articolo 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai Trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i principi ed i criteri contenuti nei Trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, norme recanti le modalità di attuazione della zona franca per il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo conto dei principi e dei criteri cui sono ispirate la disciplina nazionale e comunitaria dei territori extradoganali e la legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni.

Le norme delegate di cui al precedente comma saranno concordate con i competenti organi della Regione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.